

Spett.le D.P.L.  
Commissione di Conciliazione  
.....

Spett.le I.N.P.S.  
Direzione Centrale  
Via Ciro il Grande,21  
00144 Roma

- 1) Oggetto: Tentativo obbligatorio di conciliazione in merito alla “rivalsa contributiva”, quale importo calcolato al mese precedente della contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3 della L. 29.5.1982 n. 297 trattenuta sull’ammontare del trattamento di quiescenza;

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a ..... il ....., elettivamente domiciliato /a agli effetti della presente in Roma via dell’Aeroporto rappresentato e difeso dalle Rappresentanze di Base (RdB) nella persona del Sig. ....

#### PREMESSO

- 2) che il ricorrente a decorrere dal..... risulta essere dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attualmente in servizio presso la Sede di ....., con la posizione ordinamentale ..... del sistema classificatorio per il personale dipendente degli enti pubblici non economici – contratto decentrato di Istituto;
- 3) che all’odierno ricorrente nella busta paga del mese di agosto 2004, considerata quale esempio esplicativo, è evidenziata la somma di €..... a titolo di “rivalsa contributiva”, quale importo calcolato al mese precedente della contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3 della L. 29.5.1982 n. 297 da trattenere sull’ammontare del trattamento di quiescenza;
- 4) che l’art. 4 (*Disposizioni transitorie e finali*) della L. 297/82, dopo aver stabilito che le norme di cui all’art. 2110 del c.c. (commi I,II,III,IV,V) si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme d’indennità di anzianità, di fine lavoro, di buona uscita, nel IV comma stabilisce che “*resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici*”;

- 5) che l'art. 4 della L. 297/1982 "*disposizioni finali e transitorie*" ha di conseguenza definito l'ambito di applicazione della normativa sul TFR, statuendo che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del rapporto d'impiego pubblico;
- 6) che il rapporto di pubblico impiego, vale a dire il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è stato tradizionalmente informato ad un regime autonomo e differenziato rispetto al lavoro privato, scandito da atti di natura legislativa e regolamentare e in cui alcun rilievo era riconosciuto alla contrattazione collettiva. La disciplina del pubblico impiego si è evoluta verso un lento processo di parificazione del lavoro pubblico a quello privato, che raggiunse un primo momento significativo con la legge quadro 20.3.1983 n. 93, con cui si riconosceva il ruolo primario della contrattazione collettiva nella regolamentazione di talune materie non riservate alla legge o agli atti unilaterali di organizzazione della P.A.. Con il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 (successivamente modificati dai D.L.gsl 19.7.1993, 247, 18.11.1993, n. 470 e 23.12.1993, n. 546) si sono poste le basi per una concreta riforma del pubblico impiego improntata ad obiettivi di maggiore efficienza e produttività della P.A., da realizzarsi in specie con la cd."privatizzazione", espressione con la quale si intende il duplice fenomeno dell'estensione delle norme del diritto privato al rapporto di pubblico impiego e della diretta applicabilità della disciplina posta dalla contrattazione collettiva. A completamento, poi, del processo d'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato, sono stati emanati il D.Lgsl 4.11.1997, n. 396, il D.Lgsl 31.3.1998, n. 80 e il decreto legislativo 29.10.1998, 387, che hanno significativamente modificato il D.Lgsl 29/93, in specie nelle disposizioni in materia di contrattazione collettiva, di organizzazione, di rapporti di lavoro e di giurisdizione nelle controversie di lavoro, facendo però rimanere inalterata la disciplina del trattamento di fine rapporto per i pubblici dipendenti, tale da rendere inapplicabile agli stessi la L. 297/82;
- 7) che è giurisprudenza costante ritenere che l'entrata in vigore della L. 297/82 sulla nuova disciplina del TFR in particolare nell'art. 4 riguarda "*tutti i rapporti di lavoro subordinato privato*" e non anche quelli pubblici; ( Cass. 92/4038);
- 8) che d'altronde anche la scienza giuridica nel definire il rapporto di pubblico impiego, ha ritenuto che sono previste varie forme di trattamenti, generalmente denominati di fine servizio o di buona uscita, con una molteplicità di meccanismi di calcolo per i quali solo in via generale possono essere assimilati al trattamento di fine rapporto (Consiglio di Stato Ad Plen. 26.3.1985,n8 GI 1985, III 1, 412); tant'è che la giurisprudenza amministrativa ha continuato a ritenere che i

trattamenti per l'impiego pubblico hanno una natura assistenziale e previdenziale (TAR 17.2.1988, Tar 1998 I 1991);

- 9) che alla luce di quanto dedotto risulta assolutamente illegittima e comunque non giustificata la cosiddetta "rivalsa contributiva", riguardante l'odierno ricorrente, poiché disposta da una disciplina non estendibile al rapporto di pubblico impiego;

per quanto dedotto ed eccepito

#### Conclude

- 10) Affinché venga esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art 410 c. p. c. per sentir dichiarare illegittima, comunque inefficace, nulla e/o annullabile la trattenuta denominata "rivalsa contributiva", quale importo calcolato al mese precedente della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 3 della L. 29.5.1982 n. 297 trattenuta sull'ammontare del trattamento di quiescenza del ricorrente; per l'effetto riconoscere allo stesso il risarcimento del danno retributivo e contributivo calcolato dal momento dell'effettiva applicazione della suddetta trattenuta fino al momento della definizione di tale contenzioso.

..... li, .....

Firma

.....